

CONSIP S.p.A.

APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO

Descrizione delle funzionalità applicative, delle caratteristiche tecnologiche e dei principali obiettivi di evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1 DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITÀ CDC.....	4
1.1 LE RIFORME GIURISDIZIONALI.....	5
1.2 LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED I SOGGETTI COINVOLTI.....	8
1.2.1 Le strutture organizzative	9
1.2.2 L'organizzazione sul territorio.....	11
1.2.3 Le funzioni giurisdizionali della Corte di conti.....	13
1.2.4 Il pubblico ministero	14
1.2.5 Acquisizione della denuncia.	16
1.2.6 Accesso agli atti	17
1.2.7 Il giudizio di responsabilità.....	18
1.2.8 Il giudizio di conto.....	19
1.2.9 Il giudizio pensionistico	21
2 LE APPLICAZIONI IN CORTE DEI CONTI.....	24
2.1 SISTEMA INFORMATIVO SEZIONI E PROCURE (SISP).....	24
2.2 SISTEMA INFORMATIVO RENDICONTI ESTERO (SIRFE)	25
2.3 SISTEMA INFORMATIVO RENDICONTI TELEMATICI ENTI LOCALI (SIRTEL)	26
2.4 SISTEMA INFORMATIVO QUESTIONARI ENTI LOCALI (SIQUEL)	27
2.5 SISTEMA INFORMATIVO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SIAM.....	28
2.6 SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (SIAP)	29
2.7 SISTEMA "SERVIZI ON LINE" (SOLE)	31
3 OBIETTIVI DI SVILUPPO E MEV	35
3.1 SVILUPPO DEI SERVIZI DI INFRASTRUTTURA	47
4 SERVIZI DI GOVERNANCE IT	48
4.1 SERVICE-ENABLING DEI SISTEMI ESISTENTI.	50
4.2 COSTRUZIONE DI SERVIZI DI INFRASTRUTTURA	50



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

INTRODUZIONE

Il presente documento riporta le seguenti informazioni:

- La descrizione generale delle attività della Corte dei conti
- La descrizione delle diverse applicazioni in cui si articola il progetto "Servizi On Line"
- Le piattaforme software utilizzate.
- Una descrizione degli obiettivi di sviluppo e/o di manutenzione evolutiva del progetto "Servizi On Line", che comunque potranno essere variati in corso di esecuzione del contratto a seconda delle esigenze dell'Amministrazione.
- La descrizione dei servizi di governance IT volti alla realizzazione di un Centro di Competenza SOA a supporto degli obiettivi di Sviluppo



1 Descrizione generale attività Cdc

Il presente capitolo descrive il contesto normativo nell'ambito del quale si colloca il progetto.

Sarà effettuata una panoramica dei principali atti normativi che riguardano il settore in oggetto, previo riferimento alle normative istitutive della Corte dei conti.

La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perché vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni. In questa funzione, assunse la veste di una "magistratura", essendo emersa la necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile.

Le linee fondamentali dell'ordinamento sono state fissate nel regio decreto del 1933, n. 1038 e con il regio decreto del 1934, n. 1214.

Con l'avvento della Costituzione, negli artt. 100 e 103, la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato; inoltre essa partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti. La Costituzione assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo e prevede un diretto collegamento con il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito. La Corte ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, cioè giudica sulle responsabilità di chi ha la gestione del pubblico denaro.

La Corte dei conti, anche dopo le modifiche costituzionali sul titolo V e, soprattutto, la legge 131/2003, che ne hanno significativamente modificato le attribuzioni e l'assetto organizzativo, nonché le recenti disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), rafforzandone la responsabilità rispetto agli obblighi comunitari derivanti dagli accordi di Maastricht, ha continuato a rappresentare l'organo di garanzia costituzionalmente previsto per la tutela dell'erario e al servizio delle comunità.

L'evoluzione del quadro ordinamentale, congiuntamente alle accresciute esigenze conoscitive sugli andamenti di finanza pubblica, nel quadro degli obiettivi di compatibilità finanziaria ed economica posti a livello europeo, richiedono una visione univoca certificata dei dati di finanza pubblica.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

A fronte delle rilevanti trasformazioni occorre ora adeguare la capacità della Corte nel corrispondere alle attese che, forti, provengono dalla comunità civile, in un quadro normativo che trova solo nella Corte l'unica magistratura dello Stato in grado di controllare la sana gestione finanziaria dei bilanci regionali, provinciali, comunali, in uno con quella dello Stato e di verificare il rispetto dei parametri relativi al patto di stabilità interno.

1.1 Le riforme giurisdizionali

La Corte dei conti ha sempre svolto sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862 n. 800 funzioni giurisdizionali, in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei contabili ed altri agenti pubblici per i "valori" perduti per loro colpa e negligenza: anche in materia pensionistica la Corte, che sulla base della legge istitutiva (art. 11) liquidava le pensioni, in caso di reclamo giudicava con le forme della giurisdizione contenziosa.

La Costituzione della Repubblica, all'art. 103, dopo ampio dibattito in sede di Assemblea costituente, ha mantenuto l'attribuzione alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali; l'art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle "materie di contabilità pubblica", cioè che la Corte dei conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche (in senso ampio).

Occorre distinguere a seconda che la Corte si occupi dei giudizi di conto o di responsabilità, ovvero dei giudizi in materia pensionistica. Nel primo caso, la giurisdizione presenta i caratteri di un giudizio volto ad accertare la responsabilità di singoli soggetti legati alla pubblica amministrazione per i danni pubblici dagli stessi causati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel secondo caso (materia pensionistica), la giurisdizione della Corte dei conti ha caratteristiche di un giudizio volto ad accertare l'esistenza del diritto a pensione e il suo ammontare.

La differenza fra i due tipi di funzioni giurisdizionali è notevole, sia dal punto di vista sostanziale che processuale: ciò spiega perché si distinguano nettamente, nell'ambito della giurisdizione contabile, i giudizi in materia di responsabilità rispetto a quelli in materia pensionistica.

In seguito al decentramento della giurisdizione contabile attuato dal d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

1994 n. 19, in ogni capoluogo di regione è stata istituita una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e una Procura regionale presso la stessa.

In base al criterio della territorialità le sezioni regionali sono competenti in materia di giudizi di conto e di responsabilità, e di giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri, gli amministratori, i funzionari e agenti della Regione e degli enti regionali nonché delle province, dei comuni e degli altri enti locali compresi nel territorio, ovvero nei confronti di amministratori e funzionari dello Stato, aventi sede o uffici nell'ambito della regione.

Le sezioni regionali sono competenti in materia di giudizi di conto e di responsabilità, e di giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri, gli amministratori, i funzionari e agenti della regione, degli enti regionali, delle province, dei comuni e degli altri enti locali compresi nel territorio, ovvero nei confronti di amministratori e funzionari dello Stato, aventi sede o uffici nell'ambito della regione. Occorre inoltre, in questo caso, che l'attività di gestione si sia svolta nell'ambito del territorio regionale ovvero il fatto si sia verificato nel territorio della regione.

Inoltre sono state istituite tre Sezioni giurisdizionali centrali con funzioni di appello contro le sentenze emesse dalle Sezioni giurisdizionali regionali.

Infine le Sezioni Riunite della Corte dei Conti sono state trasformate in organo di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile, essendo attribuita la competenza di decidere le questioni di massima ed i conflitti di competenza.

Il processo contabile è un processo di parti (P.M. attore e convenuto/i) che si svolge innanzi a un giudice terzo e imparziale sulla base dei principi costituzionali che regolano il giusto processo (art. 111 della Costituzione novellato). Compito del giudice è pronunciarsi, al termine del processo, sulla base della domanda del P.M. (citazione in giudizio), per stabilire se sussistano o meno i presupposti per poter pronunciare una sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti in giudizio.

Il processo, che consta di una fase introduttiva scritta e di una fase orale (udienza dibattimentale), è regolato dal principio del contraddittorio, nel senso che ognuna delle parti può svolgere le proprie difese e produrre i mezzi di prova che ritenga opportuni. Il processo in materia di responsabilità amministrativa è disciplinato dal codice di procedura civile, in quanto compatibile, in virtù del rinvio operato dall'art. 26 del r.d. 1214 del 1934.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

La Corte dei conti, inoltre, in base alla Costituzione (art. 100) svolge:

- un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
- un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce un via ordinaria.

Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall'amministrazione.

Accanto a dette funzioni, individuate in modo diretto dall'art. 100 della Costituzione, ve ne sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nell'art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), nell'art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e nell'art. 119 (coordinamento della finanza pubblica).

La legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestione fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicità ed efficacia che debbono sempre ispirare l'azione amministrativa (legge 7 agosto 1990 n. 241)

Altre leggi sono intervenute attribuendo alla Corte dei conti importanti funzioni di controllo/referto quali:

- il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468);
- referti speciali (esempio referto sul costo del lavoro pubblico ed altri referti speciali);
- certificazione finanziaria dei contratti collettivi di lavoro (art. 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche);
- referti sulla finanza regionale e locale.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

In sintesi, fra i controlli svolti dalla Corte dei conti possono distinguersi tre principali tipologie:

- il controllo preventivo di legittimità su atti;
- il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche;
- il controllo economico/finanziario con funzione referente.

1.2 Le strutture organizzative, i procedimenti amministrativi ed i soggetti coinvolti

Nel nostro ordinamento democratico è previsto un organo di rilievo costituzionale posto in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al governo ed al parlamento che vigili sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

La Corte dei conti è l' organo di rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da altri poteri dello Stato cui la Costituzione affida importanti funzioni di controllo (art. 100 costituzione) e giurisdizionali (art. 103 costituzione), definita dalla Costituzione stessa "organo ausiliario" nel senso che coadiuva gli organi titolari di funzioni legislative, di controllo ed indirizzo politico, esecutivo e di amministrazione attiva.

Il fatto che le funzioni svolte dalla Corte dei conti siano in qualche modo "a servizio" di altre funzioni, non incide sulla natura e prerogative della Corte che è considerata come Organo neutrale, indipendente ed autonomo rispetto al Parlamento ed al governo, che svolge le proprie funzioni non solo nell'interesse degli organi "ausiliari" e della pubblica amministrazione ma dello Stato collettività.

La progressiva espansione delle funzioni di controllo a scopo di referto agli organi elettivi, svolte della Corte dei conti, ha maggiormente accentuato la cosiddetta funzione "ausiliaria" dell'Istituto nei confronti di Camera e Senato.

In particolare la Corte dei conti svolge funzioni di controllo (art.100 Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art.103 Costituzione).

Di seguito è rappresentata l'organizzazione funzionale della Corte dei conti.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

1.2.1 Le strutture organizzative

FUNZIONI GIURISDIZIONALI
ATTIVITA' GIUDICANTE
Sezioni riunite in sede giurisdizionale
Sezioni centrali di appello
a) Prima sezione
b) Seconda sezione
c) Terza sezione
Sezione regionale di appello (Sicilia)
Sezioni regionali
ATTIVITA' REQUIRENTE
Procura generale
Ufficio di procura presso la Sezione regionale di appello in Sicilia
Procure regionali

I servizi on line di descritti nel presente documento sono le funzioni di business del settore della giurisdizione.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

FUNZIONI DI CONTROLLO
Sezioni riunite
a) in sede deliberante
b) in sede consultiva
c) in sede di controllo
Sezioni centrali di controllo
a) per il controllo di legittimità sugli atti
b) per il controllo successivo sulla gestione
Uffici di controllo centrali di legittimità su atti
a) ministeri istituzionali
b) ministeri economico-finanziari
c) ministeri delle attività produttive
d) ministeri delle infrastrutture e attività del territorio
e) ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
Uffici centrali di controllo sulla gestione
a) ministeri istituzionali
b) ministeri economico-finanziari



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

c) ministeri delle attività produttive
d) ministeri delle infrastrutture e attività del territorio
e) ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
Sezione delle autonomie
Sezione del controllo sugli enti
Sezione del controllo affari comunitari e internazionali
Sezioni regionali

1.2.2 L'organizzazione sul territorio

La presenza delle diverse strutture della Corte sul territorio nazionale è, in oggi, la seguente:

- Roma : strutture a livello nazionale;
- Regioni a statuto ordinario : strutture a livello regionale
- Regioni a statuto speciale : strutture a livello regionale

a) strutture a livello nazionale

Dedicate alla funzione di controllo:

- Sezioni riunite
- in sede deliberante
- in sede consultiva



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

in sede di controllo

- Sezioni centrali del controllo
- Uffici di controllo centrali
- Sezione delle autonomie
- Sezione del controllo sugli enti
- Sezione del controllo affari comunitari e internazionali

Dedicate alla funzione giurisdizionale:

- Sezioni riunite
- I Sezione di appello
- II Sezione di appello
- III Sezione di appello
- Procura generale

b) strutture a livello decentrato nelle Regioni a statuto ordinario:

- sezioni regionali di controllo (organi collegiali presieduti da un Presidente, con funzioni di controllo e consultive)
- sezioni giurisdizionali regionali (organi collegiali presieduti da un Presidente, con funzioni giurisdizionali di primo grado in tema di responsabilità, giudizi di conto e pensionistica)
- procure regionali (organi requirenti retti da un Procuratore regionale)

c) strutture a livello di Regioni a statuto speciale:

- sezioni riunite



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- sezione del controllo
- sezione giurisdizionale di appello
- sezioni giurisdizionali regionali
- procura regionale

1.2.3 Le funzioni giurisdizionali della Corte di conti

La Corte dei conti ha sempre svolto sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862 n. 800 funzioni giurisdizionali, in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei soggetti che hanno avuto in consegna denaro, beni e/o altri valori pubblici e non abbiano provveduto alla corretta gestione per loro colpa e/o negligenza.

Anche in materia di pensioni, la Corte che sulla base della legge istitutiva (art.11) liquidava le pensioni, in caso di reclamo giudicava con le forme della giurisdizione contenziosa.

La Costituzione della Repubblica all'art.103 ha mantenuto l'attribuzione alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali.

L'art.103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle "materie di contabilità pubblica". Il concetto, interpretato in modo evolutivo anche alla luce delle trasformazioni dell'agire amministrativo, va inteso nel senso che la Corte dei conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici, per tutte le vicende, comunque, concernenti la gestione di risorse pubbliche.

Inoltre la Corte, ha la giurisdizione nella materia delle pensioni civili, militari e di guerra. Occorre distinguere a seconda che la Corte si occupi dei giudizi di conto o di responsabilità ovvero dei giudizi in materia pensionistica.

Nel primo caso la giurisdizione presenta i caratteri di un giudizio volto ad accertare la responsabilità di singoli soggetti legati alla pubblica amministrazione, per i danni pubblici dagli stessi causati nell'esercizio delle loro funzioni.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Nel secondo caso (materia pensionistica) la giurisdizione della Corte dei conti ha caratteristiche di un giudizio volto ad accertare l'esistenza del diritto a pensione ed il suo ammontare.

La differenza fra i due tipi di funzioni giurisdizionali è notevole, sia dal punto di vista sostanziale che processuale: ciò spiega perché si distinguano nettamente, nell'ambito della giurisdizione contabile, i giudizi in materia di responsabilità rispetto a quelli in materia pensionistica. Residuale è una terza categoria: quella dei giudizi ad istanza di parte in materia esattoriale.

1.2.4 Il pubblico ministero

Il P.M. è l'unico soggetto che può attivare l'azione di responsabilità non potendo il giudice procedere d'ufficio, in assenza di domanda di parte.

La posizione del PM contabile è uguale a quella del Pubblico ministero presso il giudice ordinario (penale o civile): si tratta di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale che ha la funzione, nell'interesse pubblico, di garantire la corretta applicazione della legge.

Il PM è quindi un organo neutrale ed imparziale che assume il ruolo di "attore" nel processo contabile per tutelare valori ed interessi generali e non nell'interesse particolare della sola amministrazione danneggiata.

Al vertice della Procura vi è il Procuratore Generale, nominato dal Governo tra i magistrati della Corte dei conti con qualifica di Presidente di sezione su designazione del Consiglio di Presidenza, che ha poteri di organizzazione, indirizzo e coordinamento dei Procuratori Regionali. Promuove inoltre l'azione disciplinare innanzi al Consiglio di Presidenza.

Le funzioni di PM presso le Sezioni centrali sono svolte dal Procuratore Generale, da Vice Procuratori Generali e da Sostituti Procuratori Generali. In sede regionale le funzioni di Pubblico Ministero sono svolte dal Procuratore Regionale (all'Ufficio sono addetti anche Vice Procuratori Regionali e Sostituti Procuratori Regionali).

A seguito di alcune pronunce della Corte di cassazione, che hanno affermato la sussistenza della potestà di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica, ma anche per alcuni recenti interventi legislativi, si è avuto l'ampliamento dei confini della giurisdizione contabile al fine di assicurare che le denunce di danno diano efficacemente modo al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti di attivarsi



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

con tempestività per l'adozione degli atti di propria competenza nei confronti dei presunti responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione.

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce essenziale presupposto per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria. Il loro ruolo è così importante che la legislazione chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver "omesso o ritardato la denuncia", abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. Ovviamente, anche gli organi di controllo sono tenuti alla denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica.

Ad esempio l'ispettorato per la funzione pubblica, di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 10 bis della legge n. 248 del 2005, è obbligato a denunciare al P.M. presso il competente giudice contabile, anche a seguito di segnalazioni di privati cittadini o pubblici dipendenti, irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbliche dalle quali possano derivare danni alle stesse.

Altro esempio è quello che riguarda l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito con la legge n. 3 del 2003, che è tenuto a denunciare al P.M. presso il competente giudice contabile possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, che potrebbero evidenziarsi a seguito di accertamenti diretti o delegati presso le amministrazioni pubbliche, di monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa o grazie alla collaborazione dei servizi di controllo interno.

Denunce di possibili danni erariali, vengono effettuate, alle Procure presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche dalle articolazioni regionali e centrali di quest'ultima addette a funzioni di controllo.

Occorre, poi, evidenziare il fondamentale raccordo che deve sussistere fra il P.M. presso il giudice penale e quello presso il giudice contabile attraverso l'informativa, prevista dall'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione del c.p.p., in merito all'esercizio dell'azione penale, nel caso di reati che hanno cagionato un danno all'erario. Anche se la legge stabilisce il suddetto obbligo di informativa solo nei casi di esercizio dell'azione, sarebbe opportuno che il P.M. presso il giudice penale, comunicasse anche le richieste di archiviazioni,



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

relative a fatti che, pur non costituenti reati, potrebbero concretizzare ipotesi di responsabilità amministrativa.

Deve, inoltre, ritenersi che spetti al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., l'invio al P.M. presso il giudice contabile delle sentenze penali di condanna, di cui agli art.li 6, comma 2, e 7 della legge n. 97 del 2001. Ciò in conformità con quanto stabilito dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia (Direzione generale della giustizia penale), con la circolare n. 027.001.04.69 del 26/10/ 2006.

Mentre le sentenze di cui all'art. 7 della suddetta legge vanno inviate al Procuratore regionale competente, quelle di cui all'art. 6, comma 2, di tale legge vanno trasmesse, vista la lettera della norma, al Procuratore generale presso la Corte dei conti. Tale è anche l'interpretazione, sul punto, contenuta nella suddetta circolare. Comunque, nei casi previsti dal suddetto art. 6, comma 2, della legge n. 97 del 2001, si ritiene opportuno l'invio di copia delle sentenze di condanna anche al competente Procuratore regionale presso il giudice contabile.

A seguito di ripetuti interventi del Giudice regolatore della giurisdizione (si vedano, recentemente, Cass. sez. un. ord. n. 4511 del 2006 e sent. n. 15458 del 2007), è pacifica la sussistenza del potere di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica. Tale circostanza pone la necessità di individuare coloro che, all'interno di tali soggetti, sono tenuti all'obbligo in esame.

Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

L'obbligo in questione è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

1.2.5 Acquisizione della denuncia.

La principale funzione assegnata alle procure regionali è quella relativa all'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale.

Per consentire lo svolgimento di tale compito l'ordinamento ha previsto l'obbligo di denuncia, sanzionandone l'omesso assolvimento.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Nelle singole procure, in ragione della competenza territoriale, pervengono, quindi, le notizie di danni, sia nella forma delle denunce provenienti dagli organi cui incombe tale obbligo, ma anche attraverso segnalazioni o esposti che, comunque, contengano la notizia di un evento dannoso per il pubblico erario, inoltrati da soggetti interni alla P.A. diversi da quelli obbligati alla denuncia, ovvero esterni all'amministrazione, quali associazioni o privati cittadini.

Deve rilevarsi in proposito che, per il giudizio di responsabilità per danno erariale, a differenza di quanto accade nel diritto processuale penale, non vi è un divieto espresso dell'utilizzo degli anonimi. Anche l'esposto non sottoscritto può, quindi, costituire una valida notizia di danni, purché sia documentato o contenga, comunque, gli elementi minimi che consentano l'individuazione della fattispecie dannosa.

Altra fonte di conoscenza di danni per l'erario è costituita dalle notizie di stampa pubblicate prevalentemente sui quotidiani locali dalle quali, pure, può originare un'istruttoria allorché ne sussistano i presupposti. Al riguardo, la segreteria sottopone gli articoli all'attenzione del procuratore regionale per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale apertura dell'istruttoria.

1.2.6 Accesso agli atti

Nella fase istruttoria gli atti sono nella disponibilità del magistrato assegnatario e, prima della notifica dell'invito a dedurre, non è consentito ai soggetti indagati, che abbiano avuto notizia dell'istruttoria (a seguito di costituzione in mora da parte dell'amministrazione o in altro modo), di accedere alla documentazione o di avere notizie circa lo svolgimento dell'attività del magistrato.

Dopo la notifica dell'invito a dedurre, stante il fatto che non esistono precise norme sull'esistenza di un diritto di accesso al fascicolo degli atti, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri in base ai quali in una fase preprocessuale non può parlarsi di tutela del diritto di difesa, invocabile solo nel giudizio e, quindi, soltanto successivamente al deposito dell'atto di citazione.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza e della dottrina è attualmente quello secondo il quale il destinatario di un invito a dedurre ha un diritto di accesso, ai documenti menzionati in detto invito, se ed in quanto si tratti di documentazione la cui conoscenza è finalizzata a far cadere, anche soltanto in parte, la responsabilità amministrativo-contabile ipotizzata dal



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

pubblico ministero; solo in quest'ultima ipotesi il diniego opposto alla visione della documentazione potrà comportare l'inammissibilità della successiva citazione in giudizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, la segreteria acquisirà e registrerà le richieste scritte di accesso ai documenti (con la specificazione di quelli che si chiede di visionare o dei quali estrarre copia), da sottoporre al P.M. titolare dell'istruttoria che, nell'accogliere la richiesta, fornirà le necessarie indicazioni al personale che provvederà a consentire all'interessato la visione dei documenti come ammessa dal magistrato.

1.2.7 Il giudizio di responsabilità

Il processo contabile consta di una fase introduttiva scritta e di una fase orale (udienza dibattimentale) è regolato dal principio del contraddittorio nel senso che ognuna delle parti può svolgere le proprie difese e produrre i mezzi di prova che ritenga opportuni ed è disciplinato dal codice di procedura civile, in quanto compatibile, in virtù del rinvio operato dall'art.26 del r.d.1214 del 1934.

La parte attrice ha l'onere di introdurre la domanda (citazione) e di provare i fatti su cui fonda la propria pretesa secondo le regole del processo civile mentre il convenuto ha l'onere di provare i fatti contrari a quelli allegati dal PM. Spetta quindi al PM provare e quantificare un danno pubblico risarcibile da attribuire al convenuto sulla base del criterio della colpa grave e del nesso causale. Nel processo contabile stante la indisponibilità dei diritti fatti valere dal PM contabile il giudice può cooperare nell'acquisizione della prova, ordinando l'assunzione dei mezzi istruttori che ritenga opportuni. Può anche ordinare al PM contabile di chiamare in causa soggetti non convenuti originariamente in giudizio.

La sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti è immediatamente esecutiva e determina il sorgere di un diritto di credito dell'amministrazione ad ottenere, anche coattivamente tramite una procedura esecutiva, la somma indicata nella sentenza stessa. L'amministrazione cura l'esecuzione della sentenza di condanna, ai sensi di una procedura semplificata prevista dalla legge sotto la vigilanza del PM. Se la sentenza è di assoluzione (definitivo proscioglimento) le spese legali sono sostenute dall'amministrazione di appartenenza. Il PM in quanto parte pubblica non può mai essere condannato alle spese del giudizio.

La sentenza è appellabile dalle parti, dal Procuratore regionale competente per territorio o dal Procuratore Generale entro sessanta giorni dalla



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Con l'intervenuto decentramento della giurisdizione della Corte dei conti, la competenza promiscua in grado d'appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado, è stata attribuita alle tre Sezioni Giurisdizionali centrali (non c'è una competenza specifica per materia delle tre Sezioni d'appello).

Solo per la Regione Sicilia, in attuazione dell'art. 23 dello Statuto speciale della Regione, competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze dei giudici contabili siciliani è la Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana presso la quale è stata costituita la corrispondente Procura regionale d'appello.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano sugli eventuali conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali o a richiesta del Procuratore Generale. Le pronunce sulle questioni di massima concernono l'esatta interpretazione di punti di diritto controversi che hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza.

Le sentenze della Corte dei conti possono essere impugnate innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione solo ai sensi dell'art.111 della Costituzione per motivi inerenti la giurisdizione.

La Corte di Cassazione può essere adita anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (strumento attraverso il quale - onde evitare che un processo si svolga innanzi ad un giudice privo di giurisdizione - si chiede una pronuncia preventiva della Corte di cassazione).

1.2.8 Il giudizio di conto

Con l'espressione giudizio di conto ci si riferisce al giudizio che ha per oggetto la verifica di regolarità del conto giudiziale cui sono tenuti i titolari di gestioni di tesoreria e gli agenti contabili. Le norme in tema di contabilità generale dello Stato (art.74 r.d. 2440 del 1923) distingue gli agenti contabili in:

agenti della riscossione (coloro che sono incaricati di riscuotere entrate e versarne l'ammontare);

agenti pagatori o tesorieri (addetti alla conservazione delle somme o all'effettuazione di pagamenti per conto dell'amministrazione);



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

agenti consegnatari (addetti alla consegna o alla custodia di oggetti o materie dell'amministrazione).

La norma generale cui occorre fare riferimento per l'individuazione degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale è l'art.44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti secondo cui "la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che s'ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti". "La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti d'altre pubbliche amministrazioni".

In conformità a tale norma sono tenuti alla resa del conto giudiziale nell'ambito di ciascun ente pubblico territoriale e non territoriale:

- a) il tesoriere o cassiere dell'ente incaricato, sulla base d'apposita convenzione, di riscuotere e pagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell'ente;
- b) l'economo incaricato dell'erogazione delle spese all'interno e della gestione dei beni mobili utilizzati negli uffici dell'ente;
- c) gli incaricati della gestione di somme anche se non provenienti dal bilancio dell'ente;
- d) i consegnatari di valori o beni di proprietà dell'ente.

Il giudizio inizia con la stessa presentazione del conto in quanto "la presentazione del conto costituisce l'agente in giudizio" (art.45 T.U.n.1214 del 1934).

Una volta instaurato il giudizio il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che compie gli accertamenti volti a verificare la regolarità del conto e della gestione. Una volta conclusa detta fase il magistrato deposita una relazione nella quale può chiedere il discarico del soggetto che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore regionale conclude per il discarico il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario inizia una fase contenziosa.

Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile. Ai sensi dell'art.2 della legge 20 del



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

1994, decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore o siano state elevate contestazioni a carico del contabile il giudizio si estingue, salva l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile.

Il giudizio di conto si connette al dovere pubblico per i soggetti ai quali è demandata una funzione pubblica o che esplicano un'attività rilevante per l'ordine pubblico, non essendo sufficiente il controllo amministrativo per una garanzia obiettiva dell'interesse pubblico.

L'accertamento del diritto patrimoniale dell'Amministrazione alla corretta gestione e restituzione del denaro o dei beni devono avvenire in sede giurisdizionale e ciò in conseguenza dell'indisponibilità dell'azione di recupero da parte dell'Amministrazione pubblica.

Tale accertamento avviene dinanzi alla Corte dei conti, giudice esclusivo in ragione della sua particolare posizione costituzionale ed ha carattere di giurisdizione sostanziale ed obiettiva; oggetto dell'accertamento è la correttezza e la regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile.

La Corte costituzionale con diverse pronunce ha ripetuto che requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica ed a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi a questo fondamentale dovere.

1.2.9 Il giudizio pensionistico

La Corte dei conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità. La Corte dei conti giudica, in materia di pensioni civili, militari e di guerra, anche in ordine alla legittimità del recupero disposto dall'ente in ordine alle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico ed accessori (indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, interessi legali e rivalutazione..). La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra. Le prime sono collegate al servizio prestato negli impieghi civili o nelle forze armate, le seconde a quello di guerra.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Il giudizio inizia con la presentazione di un atto (ricorso) in cui vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa pensionistica. Il ricorso deve essere notificato all'Amministrazione, pena l'improcedibilità. Per poter adire il giudice occorre, evidentemente, l'interesse ad agire e cioè che l'Amministrazione abbia negato l'esistenza del diritto ovvero l'abbia riconosciuta in entità ritenuta non soddisfacente.

Il giudizio peraltro non ha ad oggetto solo la legittimità dell'atto dell'amministrazione ma l'accertamento della fondatezza della pretesa (c.d. giudizio sul rapporto).

Il diritto a pensione è imprescrittibile, mentre si prescrivono i singoli ratei dopo cinque anni decorrenti dal momento in cui è sorto il diritto. Oltre alla prescrizione quinquennale, la legge, nell'ipotesi di pensione privilegiata, ha previsto un'ipotesi di decadenza (art.169 T.U.1092 del 1973) ove l'interessato abbia fatto decorrere il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento delle infermità o lesioni.

Nel ricorso introduttivo il ricorrente, dimostrando un certo grado di fondatezza della sua pretesa ed il pericolo nel ritardo, può chiedere la sospensione del provvedimento pensionistico impugnato.

Nel giudizio pensionistico la parte può costituirsi in giudizio di persona e svolgere nell'udienza le proprie conclusioni. E' comunque ammessa la possibilità di nominare un avvocato del libero foro (non è chiesto il requisito dell'iscrizione all'albo dei cassazionisti).

La legge 21 luglio 2000 n. 205 ha semplificato il giudizio in materia di pensioni, prevedendo il giudice unico, la possibilità di adottare decisioni in forma semplificata (es. in caso di manifesta inammissibilità), l'estinzione dei giudizi non riassunti dagli eredi dopo la morte del ricorrente (90 giorni dalla comunicazione dell'evento ovvero dalla pubblicazione in G.U.) e la perenzione dei ricorsi ultradecennali.

In sintesi, dopo la presentazione del ricorso, il presidente fissa l'udienza di discussione che viene notificata alle parti almeno 60 giorni prima.

Dopo la discussione orale il giudice legge il dispositivo della sentenza in udienza. La sentenza deve essere depositata nei quindici giorni successivi. La sentenza è immediatamente esecutiva. Nei giudizi pensionistici le sentenze possono essere appellate solamente per motivi di diritto (anche il vizio di difetto o contraddittorietà della motivazione è errore di diritto). L'appello può essere proposto dalle parti entro sessanta giorni dalla notificazione della



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

sentenza ovvero entro un anno dalla sua pubblicazione (deposito in segreteria).



2 Le Applicazioni in Corte dei conti

Il parco applicativo Corte dei conti è attualmente rappresentato da una serie di funzionalità/applicazioni informatiche, ognuna delle quali provvede alla implementazione ed automatizzazione di argomenti specifici.

Da questi "Silos" Applicativi si procederà all'individuazione delle funzioni da esporre verso Internet tramite il progetto "Servizi On Line". Non è oggetto della fornitura lo sviluppo e la manutenzione del software di tali applicazioni ma se ne dà evidenza in questa appendice al fine di rendere chiaro il confine applicativo entro il quale il progetto "Servizi On Line" potrà operare ed evolversi.

Il parco applicativo Cdc può essere schematizzato nei paragrafi di seguito riportati.

2.1 Sistema Informativo Sezioni e Procure (SISP)

Attualmente il SISP è formato dalle seguenti componenti:

- il core dell'applicazione è formato da tutte le funzionalità che aiutano la gestione delle Sezioni Giurisdizionale regionali e centrali, delle Procure regionali e generali, di Conti Giudiziali, delle Sezioni Riunite e del Ruolo Generale;
- le banche dati documentali: Banca Dati delle Decisioni, Banca Dati delle Sentenze, Banca Dati di Procura, Banca dati del Controllo ciascuna con il proprio flusso di lavoro che, a volte, coinvolge anche altri uffici come l'Ufficio del Massimario o l'Ufficio del Controllo;
- il Data Warehouse ad uso degli uffici interni (Sezioni e Procure) e dell'Ufficio Statistiche;
- URP ad uso degli uffici e sportelli URP ed in particolare all'ufficio centrale di Roma attraverso il quale sono fornite informazioni essenziali alle persone che si presentano allo sportello.

Il SISP, in tutte le sue componenti, negli ultimi anni ha subito un elevato numero di modifiche che hanno avuto uno scopo esplicito di accrescere



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

l'efficacia del prodotto verso i suoi utilizzatori, gli utenti della Corte dei conti, ed un effetto implicito di evolvere la tecnologia che è alla base della sua struttura. A valle di queste modifiche il SISP si caratterizza per l'uso più o meno esteso di:

SOA: alcune funzioni, soprattutto quelle che prevedono interazione con altri sistemi, sono state progettate seguendo i principi SOA;

WEB 2.0: pur non potendo utilizzare completamente tecnologia WEB 2.0 sono già presenti alcuni concetti di essa, non tanto per il concetto di partecipazione quanto per l'idea di struttura di navigazione propria di WEB 2.0;

Semantica: l'introduzione di un motore semantico (Cogito) nel mondo SISP ha permesso il grande potenziamento delle Banche Dati introducendo funzionalità nuove che permettono di ridurre il numero di iterazioni per giungere al risultato atteso.

2.2 Sistema Informativo Rendiconti Estero (SIRFE)

Attualmente il SIRFE (area Finanza statale) è formato dalle seguenti componenti:

- il **core** dell'applicazione si riferisce all' "Acquisizione e controllo dei rendiconti delle spese delegate all'estero" che realizza l'integrazione tra il Sistema Informativo della Corte dei Conti e il Sistema Informativo del Ministero degli Affari Esteri, per quanto riguarda le informazioni relative alle spese delegate all'estero, per consentire all'Ufficio di controllo per i Ministeri Istituzionali della Corte dei conti di seguire le informazioni relative agli accreditamenti a favore delle sedi estere, al fine di poter effettuare un controllo sulla rendicontazione prodotta da queste;
- il **Sistema gestionale** rende disponibile al S.I. Cdc, su appositi archivi di interfaccia, gli atti di spesa con cui vengono effettuate le rimesse di valuta (ordini di rimessa), le sedi a favore delle quali sono emessi gli ordini di rimessa (sedi all'estero) e vengono autorizzati i finanziamenti con prelievo dal CCVT (finanziamenti CCVT) , le valute (cambi) ed i movimenti di fondi tra sedi all'estero nell'ambito dello stesso capitolo (girofondi).



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

In seguito all'automatizzazione del processo di trasmissione dei rendiconti da parte del Ministero degli Affari Esteri gli stessi funzionari delegati possono inoltrare direttamente, in modo telematico, alla Cdc i frontespizi dei rendiconti della spesa.

Questo processo prevede l'invio dei rendiconti, il controllo dei dati, l'acquisizione sulla base informativa e il flusso di ritorno verso il MAE dell'esito dei controlli.

In tale ambito è stato automatizzato anche il flusso delle spese, sempre da parte del MAE, in modo da poter effettuare anche i controlli contabili semestrali sui rendiconti inviati.

Servizi di interfaccia intesi come componente di interfaccia del SIRFE verso una interazione con il mondo esterno, è costituito da un insieme di servizi che consentono l'acquisizione dei rendiconti dei funzionari delegati all'estero.

Le ipotesi evolutive del SIRFE si caratterizzano per l'uso più o meno esteso di:

SOA: alcune funzioni, soprattutto quelle che prevedono o che dovranno interagire con altri sistemi, sono state progettate seguendo i principi SOA;

Servizi di interfaccia: intesi come evoluzione dell'interfaccia esistente del SIRFE, è costituito da un insieme di servizi che consentiranno alla Corte dei conti di effettuare l'iter amministrativo dei rilievi contabili nei confronti dei funzionari delegati all'estero.

2.3 Sistema Informativo Rendiconti Telematici Enti Locali (SIRTEL)

Attualmente il SIRTEL (area Finanza locale) è formato dalle seguenti componenti:

- **il core** dell'applicazione si riferisce alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che hanno meglio specificato l'assetto complessivo del sistema dei controlli. L'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che la Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, verifichi il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- **il Portale** permette agli Enti Locali (EE.LL.) l'invio telematico di tali dati contabili: (ad iniziare dal rendiconto di gestione, ma in previsione anche i dati del patto di stabilità interno). L'avvio di tale sistema ha richiesto l'elaborazione di un protocollo univoco di trasmissione per consentire a tutti gli enti di comunicare dati omogenei, tempestivi e completi con le medesime modalità; in particolare, il protocollo univoco di trasmissione è l'XML e l'invio dei dati avviene mediante Internet;
- **il Sistema gestionale** consente alla Sezione delle Autonomie di attivare tutti i controlli automatizzati necessari per verificare la correttezza formale dei modelli XML inviati telematicamente dagli Enti Locali e, successivamente, la quadratura contabile. Supporta il personale della Corte dei conti nella gestione anche delle anagrafiche degli EE.LL., i loro cambiamenti di classe di popolazione in base ai censimenti ISTAT, la superficie, gli eventuali periodi di invio telematico dei dati contabili al portale (inizio e fine attività dell'ente);
- **I Servizi di interfaccia:** intesi come componente di interfaccia del SIRTEL verso una interazione con il mondo esterno, è costituito da un insieme di servizi che consentono la gestione anagrafica degli Enti e l'acquisizione dei rendiconti.

Il SIRTEL si caratterizza per l'utilizzo dei per l'uso più o meno esteso di:

SOA: alcune funzioni, soprattutto quelle che prevedono interazione con altri sistemi, sono state progettate seguendo i principi SOA;

Servizi di interfaccia: intesi come evoluzione dell'interfaccia esistente del SIRTEL è costituito da un insieme di servizi che consentiranno al mondo esterno (Enti Locali ed altri) l'utilizzo delle funzionalità e dei dati.

2.4 Sistema Informativo Questionari Enti Locali (SIQUEL)

Attualmente il SIQUEL (area Finanza locale) è formato dalle seguenti componenti:

- **il core** dell'applicazione ha lo scopo di fornire dei sistemi, sviluppati su piattaforma client-server, di gestione delle risorse degli enti locali e di controllo sulla sana gestione e sugli equilibri finanziari nel rispetto dei criteri di bilancio da parte dei comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

- **il Portale:** Tramite accesso al portale Corte dei conti (www.corteconti.it) gli utenti interessati possono effettuare la registrazione delle utenze con profilo Presidente del collegio dei revisori o profilo Collaboratore del collegio dei revisori. Una volta abilitati, rispettivamente dall'Amministratore del sistema regionale facente parte della Sezione regionale della Corte dei conti e dal Presidente del collegio dei revisori, gli utenti possono procedere con la compilazione dei questionari;
- **il Sistema gestionale:** l'applicazione fornisce tutte le funzionalità di supporto alle attività di compilazione, consultazione e verifica dei dati contabili e finanziari registrati nei questionari degli enti locali da parte dei diversi soggetti interessati. Tali funzioni sono raggruppate nell'omonimo sistema S.I.QU.E.L.

Le ipotesi evolutive del SIQUEL si caratterizzano per l'uso più o meno esteso di:

SOA: alcune funzioni, soprattutto quelle che prevedono o che dovranno interagire con altri sistemi, sono state progettate seguendo i principi SOA;

Servizi di interfaccia: intesi come realizzazione di una interfaccia rivolta verso il mondo esterno che consenta l'utilizzo delle funzionalità e dei dati.

2.5 Sistema Informativo Attività Amministrative SIAM

Attualmente il SIAM è formato dalle seguenti componenti:

- **il core** dell'applicazione si riferisce al CDP (Consiglio di Presidenza) che garantisce la gestione delle attività amministrative del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e, in particolare, delle funzionalità di segreteria del Consiglio nonché della gestione degli incarichi dei magistrati presso Enti esterni.

Il sistema gestionale è formato dai seguenti sottosistemi fortemente integrati tra di loro:

applicativo Hermes che fornisce le seguenti funzionalità principali: Inventario beni informatici, Assegnazione dei beni informatici ai dipendenti



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

e/o agli uffici, Database delle chiamate per intervento tecnico o supporto e delle soluzioni, Gestione delle assegnazioni degli interventi e dei solleciti;

supporto informatico alla Contabilità Analitica e al Controllo interno di gestione si limita attualmente alle seguenti funzionalità: Applicazione di estrazione dati di costo e consistenza del personale ai fini del controllo di gestione, Distribuzione di fogli elettronici di rilevazione fisica e contabile delle attività degli uffici tramite la Intranet, compilati dai singoli uffici ed elaborati in seguito con strumenti di produttività individuale dal Servizio Controllo di gestione.

Il **SICOG** riguarda la diffusione dell'utilizzo dell'applicativo di supporto alla gestione finanziaria del bilancio della Corte dei conti e vede coinvolti, oltre agli uffici responsabili della spesa, il Servizio di bilancio della Corte stessa, mediante l'interazione con il sottosistema spese della RGS.

Le ipotesi evolutive del sistema SIAM si caratterizzano per l'uso più o meno esteso di:

SOA: alcune funzioni, soprattutto quelle che prevedono o che dovranno interagire con altri sistemi, sono state progettate seguendo i principi SOA;

Servizi di interfaccia: intesi come analisi e sviluppo dei flussi esterni per l'alimentazione della banca dati anagrafica degli Enti. Evoluzione prevista come realizzazione di servizi da predisporre per l'utilizzo della banca dati dalle altre aree applicative della Corte dei conti.

2.6 Sistema Informativo Amministrazione del Personale (SIAP)

Attualmente il SIAP*CDC è formato dalle seguenti componenti:

- il **core** dell'applicazione è un sistema integrato volto alla gestione amministrativa e giuridica del personale della Corte dei Conti realizzato adottando una soluzione modulare di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) costituita da componenti tra loro nativamente integrate, utilizzando nello specifico i prodotti di mercato della suite Oracle HRMS e RILP della Selfin opportunamente parametrizzati e personalizzati;
- il **Sistema gestionale:** Il SIAP*-Cdc è stato realizzato con lo scopo di automatizzare i processi interni di gestione del personale e di fornire



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

uno strumento di supporto a tutte le strutture dell'Amministrazione coinvolte in tale processi. Attraverso il SIAP* Cdc è infatti possibile gestire tutti gli eventi che caratterizzano la vita della persona all'interno dell'Amministrazione (immatricolazione, gestione giornaliera, gestione giuridica e suoi riflessi economici, cessazione dal servizio, ecc.);

- **i Servizi di integrazione:** Il SIAP*-Cdc è integrato con altri sistemi della Corte dei Conti e con sistemi esterni, sia fornendo e ricevendo dati tramite web services (es: dati storici di magistrati, variazioni anagrafiche e giuridiche del personale, informazioni sulle missioni ecc.), sia fornendo dati tramite aggiornamento diretto delle strutture predisposte su database condivisi (es. informazioni su tutto il personale della Corte dei Conti sia interno che esterno, comunicazione data scadenza badge, ecc.).

Le ipotesi evolutive del SIAP*CDC prevedono le seguenti innovazioni:

SOA: le funzioni che dovranno interagire con altri sistemi, verranno progettate seguendo i principi SOA;

Upgrade del sistema: è previsto sia il passaggio delle Oracle Applications dalla versione 11.5.10.2 alla versione 12, sia la sostituzione dell'attuale pacchetto di mercato RILP con la nuova soluzione per la "rilevazione delle presenze" che il MEF ha realizzato, di concerto con il CNIPA, e che condividerà con tutte le amministrazioni interessate;

Servizi di tipo Self-Service: allo stato attuale il sistema viene utilizzato solo dagli uffici che si occupano della gestione del personale. La tendenza è quella di implementare alcune funzionalità destinate a tutti i dipendenti/dirigenti della Corte dei Conti che potranno in tal modo verificare la propria situazione accedendo direttamente al sistema. L'iniziativa rientra nel più ampio obiettivo di razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi per la gestione del personale e di riduzione dei flussi cartacei.



2.7 Sistema "Servizi On Line" (SOLE)

Attraverso la realizzazione del sistema "Servizi On Line" la Corte dei conti ha creato un portale unico dei propri servizi per "favorire conoscenza e fornire servizi" mettendo a disposizione delle categorie interessate (cittadini, amministrazioni, avvocati) un patrimonio di strumenti ed informazioni che "riducano le distanze" tra utenti finali e Pubbliche Amministrazioni.

Obiettivi generali del progetto sono:

- **trasparenza** dell'azione amministrativa;
- **semplificare** e facilitare le modalità di accesso da parte dei cittadini e dei professionisti alle attività di segreteria;
- **ottimizzare** la gestione degli procedimenti contabili e pensionistici di competenza della Corte dei conti, facilitando l'interazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Gli interventi specifici già realizzati in relazione alle linee di attività ed agli obiettivi sopra delineati sono descritti nell'elenco sotto riportato.

Consultazione ruolo udienza

La funzione consente di interrogare il SISP per ottenere le informazioni relative al ruolo udienza affisso quotidianamente presso la bacheca della Corte di conti. Un'udienza è un dibattito pubblico (seduta) nel quale vengono dibattuti uno o più giudizi in una determinata aula ed in un determinato intervallo di tempo relativamente ad una giornata

Le informazioni sono pubbliche e relative ai giudizi che verranno dibattuti in una data udienza di una specifica sezione.

Consultazione Calendario delle Udienze

La funzione consente di interrogare il SISP per ottenere le informazioni relative al calendario udienze relative ad un intervallo di date per una specificata sezione. Può essere fornito anche il numero giudizio così da ottenere il calendario delle udienze relative ad uno specificato giudizio.

Consultazione Banca Dati delle Sentenze

La funzione consente di interrogare la Banca Dati delle Sentenze della Corte dei conti per ottenere informazioni relative alle sentenze pubblicate ed identificate da un numero di sentenza.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

La funzione progettata a cura del team di Business Analysis di SOLe con la collaborazione del team di sviluppo del SISP, sarà realizzata dal team SISP, con il supporto del SOA Competence Center, seguendo le regole e l'architettura definita per il progetto SOLe.

Denuncia on line

Il processo di denuncia on line nel suo complesso investe funzioni del progetto "Servizi On Line" i SOLe, funzioni del SISP, di Content Management, di protocollo, oltre che attività manuali (human task).

Il successivo processo di analisi delle denunce determina l'eventuale apertura della relativa vertenza. La denuncia può essere trasmessa da un utente anonimo, ma anche da un'Amministrazione o da un utente noto al sistema SOLe (precedentemente accreditato al portale e che si è dichiarato all'atto della connessione).

Richiesta Stato Denuncia on line

La funzione consente di richiedere lo stato della denuncia fornendo il numero di protocollo assegnato dalla Corte dei conti all'atto della trasmissione della denuncia on line.

Consultazione degli estratti dei verbali di udienza

La funzione consente alle parti coinvolte nel giudizio (cittadini, avvocati, eredi, relatori, amministrazioni, ecc.), previa autenticazione, di richiedere l'estratto di verbale stilato dal segretario nel corso di una udienza.

Consultazione informazioni del giudizio

La funzione consente alle parti coinvolte nel giudizio (cittadini, avvocati, eredi, relatori, amministrazioni, ecc.), previa autenticazione, di consultare i dati di massima dei giudizi nei quali il richiedente è coinvolto.

Consultazione della storia del Giudizio

L'obiettivo è di consentire alle parti coinvolte in un giudizio (cittadini, avvocati, eredi, relatori, amministrazioni, ecc.), previa autenticazione, l'accesso alla storia dei propri giudizi che include la storia degli eventi associati ad una causa, ordinati per data di accadimento dell'evento.

Prenotazione documenti

Questo servizio dà la possibilità all'utente di prenotare una copia dei documenti relativi a provvedimenti di un giudizio nel quale è coinvolto o copia dei documenti relativi al fascicolo.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Consultazione del fascicolo di Parte

Questo servizio dà la possibilità di consultare il fascicolo di parte e gli atti in essi presenti relativamente alle cause di propria competenza.

Consultazione integrale del fascicolo di Sezione

Questo servizio dà la possibilità di consultare integralmente il fascicolo di sezione e gli atti in esso presenti relativamente alle cause di propria competenza.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Architettura Software del sistema "Servizi On Line"

Il sistema "Servizi On Line" è oggi costituito dalle 11 Funzioni On Line appena descritte.

L'architettura di riferimento è quella multilivello SOA articolata in:

Presentation Layer - costituisce l'interfaccia esposta all'utente e si basa su protocolli Web

Business process layer - è il livello che si occupa della composizione ed orchestrazione dei servizi definiti definendo quindi le applicazioni esposte.

Services layer - è il livello che comprende tutti i servizi definiti in termini di insieme (uno o più) di funzioni di business.

Service component layer - è il livello che contiene i componenti software ognuno dei quali fornisce l'implementazione e le operazioni dei servizi.

Operational layer - è il livello che comprende tutte le applicazioni custom o prodotti programmi esistenti che supportano le attività della Corte.

Integration layer - è il livello chiave per la SOA perché offre le capacità di mediare, ruotare e trasportare il flusso di richieste e risposte tra servizi.

A questi si aggiungono gli elementi di monitoraggio, controllo e sicurezza che assicurano al sistema "Servizi On Line" il raggiungimento dei requisiti di scalabilità, affidabilità, disponibilità e sicurezza.

Architettura Software - dettaglio

Più in dettaglio la tecnologia di riferimento sarà JAVA - XML (jdk 1.6.x) ed il modello di riferimento per lo sviluppo delle applicazioni è quello previsto dal Model View Controller e basato sul framework Struts 1.2., jsp 1.1, jsdl 1,2.

L'ambiente di sviluppo è basato su jdev 11.1.1.0.2 e jdev 10.1.3.4.

L'ambiente run-time è costituito, alla data di stesura di codesto capitolato, da:

- Application server: Oracle WebLogic Server;
- Enterprise Service Bus: Oracle Service BUS;
- Processi Server: Oracle BPEL;
- Database Server: Oracle DBMS.



3 Obiettivi di sviluppo e MEV

Lo **sviluppo** e le **MEV** saranno finalizzati alla realizzazione/evoluzione di funzionalità nuove e/o esistenti del solo Sistema "Servizi On Line".

Le nuove Funzioni On Line dovranno:

- rendere il sistema informatico in grado di gestire le variazioni organizzative;
- far evolvere le attuali funzionalità rispetto alle evoluzioni indotte dai sistemi correlati e dalle evoluzioni normative di interesse;
- realizzare nuove funzionalità;
- produrre nuova reportistica in relazione a nuove esigenze espositive e ad evoluzioni nella rilevazione dei dati;
- fornire un'analisi dati e funzioni approfondita e completa, anche ai fini della valutazione degli impatti delle nuove esigenze sulle funzionalità preesistenti;
- predisporre e diffondere manuali per l'amministrazione e per gli utenti.

L'attività di sviluppo è suddivisa per obiettivi, la cui esecuzione è suddivisa in fasi, secondo un ciclo di sviluppo dipendente dalle dimensioni, dalla criticità e dalla tipologia di applicazione.

Oltre alla manutenzione sulle Funzioni On Line del sistema "Servizi On Line" già realizzate (vedi capitolo precedente) si dovranno sviluppare le seguenti nuove funzionalità:

Servizio di Gestione flussi spesa Funzionari all'estero

Il servizio riguarda la gestione dei flussi di spesa relativi ai funzionari all'estero. Le funzionalità sono costituite da:

- **Ricezione Spese Ministero Affari Esteri (MAE)** acquisisce sul sistema Cdc di via Baiamonti le informazioni delle spese al fine di renderle disponibili per le elaborazioni successive.
- **RicezioneSpeseMaeService** effettua la registrazione delle informazioni relative alle spese inviate dal MAE. A seguito della ricezione delle spese vengono altresì effettuate, mediante invocazione di servizi già disponibili presso Cdc, la protocollazione del nuovo flusso spese, che viene registrata su base informativa, e l'archiviazione dello stesso. La



registrazione "Spese Valide" effettua la validazione della spesa in formato xml controllando che il file sia sintatticamente corretto e che rispetti lo schema concordato. Il controllo di validazione della spesa viene effettuato rispetto allo schema xsd previsto nel sistema informativo Cdc. Questo al fine di verificare l'aderenza della spesa inviata, rispetto a quanto atteso nell'ambito del sistema Cdc. Per distinguere gli effettivi errori di validazione dall'eventuale disallineamento di versione dello schema, è stato previsto nel file XML un tag che riporta la versione dello schema di riferimento.

Ricezione Spese a Ru

- **RicezioneSpeseRUService** riceve in input la spesa in formato xml, i dati dell'intestazione MAE, il protocollo Cdc e il progressivo flusso con cui è stato acquisito sulla base dati Oracle. Il servizio effettua il parsing spese xml nelle classi java prodotte dallo schema xsd di riferimento delle spese e procede all'acquisizione dei dati sulle tabelle DB.

Servizio di Gestione Rendiconti MAE

Il servizio riguarda la gestione dei rendiconti inviati al MAE. Le funzionalità sono costituite dai seguenti step :

- **RicezioneRendicontoMaeService**: che effettua la registrazione del rendiconto inviato dal MAE in banca dati. Nel caso di esito positivo della registrazione, viene effettuata la chiamata asincrona al WS Servizio Orchestrazione Invio Rendiconto a RU. Qualora siano riscontrati dei problemi nella registrazione del rendiconto o nella chiamata al OrchestrazioneInvioRUService viene effettuata la chiamata diretta al MailService per comunicare all'assistenza l'errore riscontrato. Al termine viene restituito l'esito OK o KO al Mae. L'esito OK è subordinato alla sola acquisizione del rendiconto sulla base dati.
- **OrchestrazioneInvioRUService**: gestisce il processo per la gestione ed il controllo del flusso del rendiconto proveniente dal MAE fino al momento del caricamento dei dati sul DB del sistema Cdc della Rustica dove il rendiconto viene sottoposto ai controlli formali e contabile. Il processo è composto da una serie di passi che devono essere eseguiti prima di caricare il rendiconto sulla base dati. Per gestire l'eventuale indisponibilità di alcuni servizi, il processo deve potere essere attivato più volte. Ogni volta verranno eseguiti solo i passi che non sono stati eseguiti in precedenza.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- **Registrazione rendiconto valido:** effettua la validazione del rendiconto in formato xml controllando che il file sia sintatticamente corretto e che rispetti lo schema concordato. Il controllo di validazione del rendiconto viene effettuato rispetto allo schema xsd previsto nel sistema informativo Cdc e non rispetto a quello inviato di volta in volta dal MAE. Questo al fine di verificare l'effettiva aderenza del rendiconto inviato, rispetto a quanto atteso nell'ambito del sistema Cdc.
- **RicezioneRendicontoRUService:** riceve in input il rendiconto in formato xml, i dati dell'istestazione MAE, il protocollo Cdc e il progressivo con cui è stato acquisito sulla base dati Oracle. Il servizio effettua il parsing del rendiconto e procede all'acquisizione dei dati sulle tabelle DB.

Servizio Gestione Ricezione esito in CDC

Il servizio riguarda la gestione degli esiti dei rendiconti inviati al MAE. Le funzionalità sono costituite da:

- **RicezioneEsitoCdCSERVICE:** riceve in input l'esito dei controlli formali e contabili effettuati sul MVS dalla Rustica. Effettua l'aggiornamento della base dati Oracle. Viene invocato il servizio asincrono che si occupa di inviare l'esito al MAE.
- **OrchestrazioneInvioEsitoService:** gestisce il processo per la gestione ed il controllo del flusso dell'esito del rendiconto prodotto dai controlli effettuati dalla Corte dei conti fino a quando vengono inviati al Mae.
- **OrchestrazioneInvioRU:** viene schedulata in modo da gestire il riavvio del processo in caso di errore. Lo schedulatore estrae i rendiconti per cui è non terminata l'elaborazione, cioè qualsiasi rendiconto non inviato a Rustica per i controlli oppure qualsiasi rendiconto per cui non è stato prodotto un esito durante i controlli relativi alla firma e alla validazione del file xml. Per ogni rendiconto estratto lo schedulatore invoca il Servizio Orchestrazione Invio Rendiconto a RU.
- **OrchestrazioneInvioEsitoService:** viene anche schedulata in modo da gestire il riavvio del processo in caso di errore. Per ogni rendiconto estratto lo schedulatore invoca il servizio dedicato al termine dei controlli formali e contabili effettuati su un rendiconto, mediante elaborazioni batch. L'esito prodotto deve essere salvato sulla base dati Oracle, dove viene prelevato, formattato e protocollato per essere inviato al MAE.



Servizio dati Ente

Il servizio Registro Enti provvede al reperimento dei dati dell'Ente esponendo il metodo RichiestaDatiEnte.

Servizio acquisizione Rendiconti Enti Locali

Il servizio riguarda la gestione relativa all'acquisizione dei rendiconti inviati dagli Enti locali. Le funzionalità sono costituite da :

- **Verifica Accettabilità** costituisce uno dei 3 metodi esposti dal Web Service SIRTEL. Al termine dei controlli verranno invocati due servizi client collegati al flusso elaborativo della Verifica Accettabilità e che ne definiranno l'esito.
- **RigettoRendiconto** è un metodo esposto dal Web Service Ente che verrà invocato dal processo Orchestratore Tale metodo non avrà parametri di output sopramenzionato ma dovrà eseguire l'invio del e-mail all'Ente specificato nei parametri di input.
- **Presa in carico del Rendiconto** è un metodo che verrà invocato dal processo Orchestratore Il Web service "Verifica Formale Rendiconto" è un servizio a logica asincrona che, invocato dal processo orchestratore all'atto della richiesta di verifica formale di un rendiconto, resta in attesa del termine del batch di Verifica Formale; al verificarsi dell'evento, ne comunica l'esito al processo Orchestratore.

Servizio controllo e quadratura rendiconti

Il servizio riguarda la gestione relativa alla quadratura e controllo dei rendiconti inviati dagli Enti locali. Le funzionalità sono costituite da :

- **Verifica Quadratura Rendiconto** è un servizio a logica asincrona che, invocato dal processo Orchestratore all'atto della richiesta di verifica di un rendiconto, resta in attesa del termine del batch di Verifica Quadratura; al verificarsi dell'evento ne comunica l'esito all'orchestratore. La Presa in Carico della Verifica di Quadratura costituisce la notifica che viene mandata al processo Orchestratore nel momento in cui vengono validati i dati di input del Web service Verifica Quadratura Rendiconto. Questa notifica avviene tramite l'esecuzione di un Web service client che avrà il compito di invocare il relativo servizio esposto dal processo Orchestratore.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- **RigettoVerificaFormale** costituisce un metodo esposto dal Web Service Ente e viene invocato dal processo Orchestratore tramite una struttura dati di input. Tale servizio si occuperà quindi di notificare via mail al RIDC dell'ente e in copia conoscenza all'Amministratore CDC, il Rigetto della Verifica Formale ovvero che il suo rendiconto è nello stato di Errore Formale.
- **ResocontoVerificaFormale** costituisce un metodo esposto dal Web Service Ente e viene invocato dal processo Orchestratore tramite una struttura dati di input. Tale servizio si occuperà quindi di notificare via mail al RIDC dell'ente, e in copia conoscenza all'Amministratore CDC, l'avvenuta acquisizione del suo rendiconto sulla base dati SIRTEL tramite l'invio di una e-mail.
- **Verifica Quadratura** costituisce un metodo esposto dal Web Service Ente e viene invocato dal processo Orchestratore tramite una struttura dati di input. Tale servizio si occuperà quindi di notificare via mail al RIDC dell'ente, e in copia conoscenza all'Amministratore CDC, l'esito sia positivo che negativo della verifica di quadratura effettuata sul rendiconto da lui inviato. Il meccanismo previsto per la notifica è l'inoltro di una e-mail.

Servizio di Notificazione

L'invio delle notifiche con la ricezione della relativa relata è un'attività molto dispendiosa per l'Amministrazione sia dal punto di vista economico che di tempo speso per la gestione.

L'evoluzione oggetto di questo obiettivo vuole offrire un'automazione delle attività legate alla notificazione gestendo:

- l'invio della notifica, opportunamente firmata e protocollata, all'Ufficiale Giudiziario od all'ente preposto alla consegna;
- l'accettazione della relata di notifica associandola alla notifica inviata;
- conteggio delle spese di notifica utili alla creazione della parcella ed al calcolo delle spese di giustizia.

Prerequisito per la realizzazione di questo obiettivo è la definizione di un accordo di cooperazione tra l'Amministrazione e l'ente (o gli enti) che si occupano di effettuare le notifiche così come definito dal Codice di Procedura Civile, dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle regole tecniche per il Processo Telematico.



Servizio di prenotazione degli Appuntamenti tramite Internet

In tutte le sedi della Corte dei conti esiste sempre uno sportello aperto al pubblico che offre servizi di carattere generale. Nel caso di problematiche strettamente connesse alla causa in corso, gli avvocati si recano direttamente presso gli uffici preposti alla gestione dei giudizi siano essi di pensionistica che di responsabilità.

Al fine di migliorare l'interazione con il pubblico specializzato (principalmente professionisti) sarà prevista la possibilità di gestire i momenti di interazione con il personale Corte come avviene in altre amministrazioni (ad esempi l'Agenzia delle entrate che prevede la prenotazione degli appuntamenti tramite Internet) selezionando l'ufficio, il tipo di servizio desiderato, la data e l'ora desiderati.

In questo scenario saranno previsti:

- un servizio per la richiesta degli appuntamenti: attraverso il quale sarà possibile prenotare l'incontro con il personale indicando sia la tipologia di servizio che l'oggetto dell'incontro (ad esempio il numero di giudizio);
- un servizio per la cancellazione dell'appuntamento: attraverso il quale l'utente potrà eliminare l'appuntamento;
- uno strumento per la gestione interna degli appuntamenti che consentirà di visualizzare il calendario degli appuntamenti previsti per il proprio ufficio di competenza.

Scopo di questa evoluzione è:

- razionalizzare le interazioni fra pubblico ed impiegato predisponendo servizi distinti e precisi momenti di interazione;
- efficienza: sapendo a priori la data e l'oggetto dell'incontro, la risoluzione della problematica sarà più semplice riducendo, in tal modo, i tempi di esecuzione;
- migliorare la percezione: l'utente finale trarrà vantaggio da questa razionalizzazione e, di conseguenza, avrà una percezione del servizio migliore;
- riduzione dei costi: razionalizzando e rendendo più efficienti gli incontri si otterrà un minor impiego delle risorse e del loro tempo, riducendo, in questo modo, i costi per l'Amministrazione.

La soluzione proposta vedrà un intervento sulla Piattaforma dei Servizi prevedendo:



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- definizione di un nuovo messaggio: sarà predisposto il documento elaborabile relativo alla prenotazione;
- definizione del workflow: verrà definito il workflow con la relativa orchestrazione che consentirà di effettuare la prenotazione ed inserirla nell'apposito calendario.

Servizio Anagrafi centralizzate

Alla base del funzionamento del SISP ci sono i dati. Alla base dei dati ci sono le anagrafiche ed, in particolare, le anagrafiche delle persone fisiche, giuridiche e degli avvocati. L'attuale funzionamento del sistema consente agli utenti del SISP di gestire completamente, fatto salvo i vincoli tipici del workflow del sistema, le anagrafiche.

Questa gestione completa, nel tempo, ha creato una situazione tale da dover intervenire con apposite funzioni per consentire la bonifica dei dati al fine di raggiungere una condizione della base dati più corretta e pulita.

Il SISP, però, non nasce per la gestione delle anagrafiche ma, semplicemente, utilizza questi dati per il suo funzionamento. Per migliorare la gestione di queste entità è necessario accedere alle fonti di queste informazioni interfacciandosi con i sistemi che, nativamente, le gestiscono. Solamente in questa maniera sarà possibile ottenere una situazione delle anagrafiche che consenta un'analisi completa delle informazioni oltre a garantire un riconoscimento dell'identità delle persone che partecipano ad un giudizio.

Attualmente esistono tre differenti banche dati per le quali si profila la possibilità che il SISP possa attingere alle informazioni:

- Indice Nazionale Anagrafiche (INA): dalle quali poter attingere le informazioni relative alle persone fisiche;
- Consiglio Nazionale Forense: che potrà fornire informazioni relative agli avvocati (attualmente, però, questa banca dati non è completa);
- Agenzia delle Entrate che potrà fornire informazioni relativamente alle persone giuridiche.

Servizio redattore documentale

La Piattaforma di Servizi SISP si baserà sullo scambio di messaggi opportunamente codificati ed, in particolare, sull'utilizzo del documento elaborabile in formato XML e definito da un descrittore (Schema XSD) contenuto nel repository dei modelli.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Se, da un lato, l'utilizzo di questa modalità di comunicazione standardizza lo scambio di dati ed incrementa la flessibilità della Piattaforma dall'altro pone dei problemi di:

- redazione del documento elaborabile: produrre un documento elaborabile, anche se possibile utilizzando qualunque strumento capace di produrre testo (wordpad, notepad, ecc...) non è un'attività semplice ed intuitiva;
- aggiornamento dei descrittori XSD: gli utenti devono sempre accedere al repository dei modelli per effettuare il download dell'ultimo descrittore disponibile per il documento desiderato.

Al fine di semplificare la produzione dei documenti sarà predisposto un applicativo che consentirà di redigere il documento elaborabile tramite apposite maschere accessibili tramite browser web.

Il redattore documentale permetterà di: selezionare la tipologia di documento che si vuole inviare; redigere, riempiendo appositi campi, il documento; effettuare il download del documento elaborabile redatto; scaricare l'ultima versione del descrittore del modello desiderato tramite la connessione al repository dei modelli; inviare direttamente un messaggio (documento elaborabile ed eventuali allegati) alla Piattaforma di Servizi SISP; effettuare l'upload di un documento elaborabile già redatto ed effettuarne i controlli formali; effettuare una conversione fra versioni (da una precedente all'ultima) di documenti elaborabili (se compatibili).

I servizi sono a disposizione dei privati cittadini e degli avvocati che, spesso, già dispongono di applicazioni che consentono di seguire le cause aperte. Per favorire l'utilizzo del canale internet quale mezzo di comunicazione sarà utile l'integrazione del redattore documentale con i sistemi utilizzati negli studi stessi. A tal fine, il redattore, esporrà, oltre all'interfaccia web, dei servizi web che forniranno i servizi base quali:

- download dell'ultimo descrittore per il documento desiderato;
- esecuzione di conversione fra versioni;
- esecuzione di controlli formali

lasciando alla Piattaforma di Servizi SISP l'esposizione dei servizi di invio dei messaggi.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Sportello Telematico URP

Tutte le sedi delle Corti dei conti hanno un ufficio che gestisce le relazioni con il pubblico. Questo ufficio opera un'importante attività di filtro fra il pubblico e gli uffici operativi dell'Amministrazione. Attualmente, per quel che riguarda le informazioni relative alla giurisdizione, hanno a disposizione solamente uno strumento di consultazione che fornisce alcune informazioni sullo stato del giudizio.

La Piattaforma dei Servizi SISP offre molti servizi di pubblica utilità consultabili tramite il canale web che possono facilmente essere tradotti in funzionalità utili agli sportelli URP per consentire loro di fornire informazioni aggiuntive al pubblico. Un ufficio URP efficiente ed in grado di supportare maggiormente le richieste dell'utenza significa ridurre l'impegno del personale preposto agli altri uffici rispetto alla gestione del pubblico.

Sarà realizzata un'applicazione web che, direttamente connesso alla Piattaforma dei Servizi SISP, offra agli uffici URP funzionalità di accesso ad un insieme di informazioni utili per il pubblico. Sfruttando, inoltre, la possibilità di un riconoscimento dell'utente da parte del personale allo sportello sarà consentita anche la fruizione di alcune funzionalità che sono soggette ad autenticazione.

Servizio di integrazione delle funzionalità relative ai Conti Giudiziali

Integrare le funzionalità dei Conti Giudiziali significherà aprire la Piattaforma dei Servizi SISP all'accoglimento ed elaborazione dei documenti afferenti al conto.

Il settore dei Conti Giudiziali dispone, attualmente, di una serie di funzionalità all'interno del SISP per la gestione dei dati strutturati connessi all'iter funzionale del conto. In particolare il SISP vede esclusivamente gli iter amministrativi concentrati sui seguenti aspetti (nel caso si concluda con la scarica del conto giudiziale): acquisizione del conto in sede regionale; predisposizione decreto di scarico; trasmissione alla Procura regionale; valutazione della Procura registrazione; ritorno dalla Procura regionale alla Sezione regionale; produzione decreto di scarico; archiviazione del conto.

La trasmissione del conto e degli allegati avviene, prevalentemente, tramite supporti cartacei di cui ad oggi non si opera l'acquisizione automatica e la sua elaborazione.

L'evoluzione che si vuol proporre prevede l'utilizzo dei canali telematici per l'invio tanto del conto quanto dei suoi allegati al fine ottenendo:



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- una riduzione dei costi: la riduzione della carta e del lavoro necessario all'immissione del conto nel SISP ridurrà sensibilmente i costi legati alla sua gestione;
- semplificazione nella fruizione: Il contenuto di dettaglio dei conti giudiziali, ottenuto per via telematica, è di ausilio ai Magistrati e Procuratori che, tramite le funzioni del SISP, potranno disporre degli strumenti atti ad agevolare le fasi di controllo della regolarità del conto stesso;
- vantaggi logistici: la riduzione della carta consente una drastica riduzione degli spazi per gli archivi.

Servizio per la gestione del flusso documentale dei procedimenti di recupero

La gestione del flusso documentale, oggetto del seguente obiettivo, prevede l'inoltro del progresso dei recuperi degli importi di condanna e delle spese di giustizia dal Responsabile verso il comparto di Procura Regionale. Tale attività si colloca all'interno del più ampio processo relativo alla gestione del monitoraggio delle sentenze di condanna che la Corte dei conti attua a garanzia dell'esecuzione della decisione.

L'automazione di tale flusso consentirà, alla Corte dei conti, di gestire adeguatamente il controllo del recupero sia delle somme derivanti dalle condanne che da quelle generate dalle spese di giustizia. In questo modo diminuiranno drasticamente tempi e costi derivanti dall'attuale attività di immissione dei dati e, in caso di mancato recupero nei tempi prestabiliti, sarà possibile attivare tempestivamente il Procuratore competente per agire nei confronti del Responsabile designato.

La realizzazione del servizio permetterà al comparto Procura (Regionale e/o Generale), inoltre, di potenziare l'azione di coordinamento e monitoraggio sull'attività, tramite l'utilizzo degli strumenti di rilevazione statistica (reportistica e datawarehouse) disponibili all'interno del SISP. Al Responsabile del procedimento di recupero permetterà di usufruire del servizio esposto per comunicare con l'Ufficio del monitoraggio della Corte dei conti con modalità sicura e facilmente fruibile. A seguito dell'istituzione di una procedura di monitoraggio e dell'individuazione, da parte dell'Amministrazione Danneggiata, di un Responsabile del Monitoraggio si avvia un Processo che, tramite l'invio di numerosi documenti si chiude con il recupero degli importi di condanna e delle spese di giustizia.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Scopo di questo obiettivo è l'automazione della gestione del flusso documentale realizzando, tramite la Piattaforma dei Servizi SISP, un processo completo che, a fronte di messaggi inviati, elabori le informazioni ed aggiorni il SISP.

Servizio di ricerca delle Sentenze per materia (oggetti del giudizio)

Si potrebbe evolvere le funzionalità della Banca dati delle Sentenze per ricercare tutte le sentenze su materie di pubblico interesse (ad es. benefici contrattuali CCNL, indennità integrativa, rideterminazione ecc.)

Servizio di ricezione fascicolo amministrativo

Corte dei conti richiede all'amministrazione il fascicolo amministrativo della parte in caso di ricorso pensionistico. La richiesta e la relativa ricezione e la restituzione del fascicolo in formato digitale potrà essere effettuata tramite un servizio tra le 2 amministrazioni.

Servizio di Controllo Formale rendiconti

Si intende rendere disponibile un servizio che controlli la correttezza formale dei rendiconti inviati dagli enti alla Corte dei conti prima dell'invio effettivo. In questo modo gli enti potranno controllare direttamente ed eventualmente correggere gli errori rilevati dalla procedura.

Servizio di Controllo contabile rendiconti

Si intende rendere disponibile un servizio che controlli la correttezza contabile dei rendiconti inviati dagli enti alla Corte dei conti. Il servizio al momento, non sarà oggetto di pubblicazione verso l'esterno della Corte dei conti.

Servizio anagrafica Enti (ISTAT)

La Corte dei conti - sezione autonomie ha necessità di avere l'anagrafico ISTAT degli enti che per un certo periodo sono tenuti ad inviare i propri rendiconti. Si intende realizzare un servizio in grado di integrarsi direttamente ai sistemi Istat per ottenere direttamente queste informazioni.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Servizio di pubblicazione di un rendiconto

Si intende realizzare un servizio in grado di fornire i dati relativi ad un invio di un rendiconto qualora un ente ne facesse richiesta. Ciascun ente potrà richiedere solo i dati relativi ai propri rendiconti.

Servizio di ricezione rendiconti tramite "Busta E-Government"

Si intende realizzare un servizio in grado di fornire agli Enti locali un sistema di cooperazione da utilizzare per l'invio dei propri rendiconti alla Corte dei conti secondo le regole previste in ambito SPCoop (Porta di Dominio, Busta E-Government).

Servizio di ricezione flusso rettifiche dal Ministero degli ESTERI

La Corte dei conti, sezione controllo, ha necessità di ricevere le rettifiche sui rendiconti dei funzionari delegati all'estero. Si intende realizzare un servizio in grado di cooperare con il Ministero degli Esteri che consenta di acquisire tali informazioni.

Servizio di ricezione flussi giornalieri e mensili da Banca d'Italia (BKI)

La BKI invia, con cadenza giornaliera e mensile, i flussi relativi ai pagamenti disposti su Ordini di accreditamento e Ruoli di spese fisse al S.I. della Corte dei conti. Si intende realizzare un servizio in grado di cooperare con la BKI che consenta di gestire tali flussi informativi.

Servizio di invio modelli "208" e "444"

La Corte dei conti invia mensilmente alle ragionerie centrali e periferiche i modelli cartacei "Mod 208" ed invia annualmente alla Direzione Generale del Tesoro (DGT) il modello cartaceo "Mod. 444" per autorizzare il rimborso dei pagamenti a BKI. Si intende realizzare un servizio in grado di cooperare con le Ragionerie centrali e periferiche che consenta di gestire tali flussi informativi.



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Servizio per la liquidazione delle ore di straordinario

Si intende realizzare un servizio di cooperazione tra il Sistema di Amministrazione del Personale della Corte dei conti (SIAP Cdc) e il sistema di pay-roll del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro) per l'invio mensile dei dati relativi al numero delle ore di straordinario effettuate dal dipendente.

Servizio per la liquidazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti

Si intende realizzare un servizio di cooperazione tra il Sistema di Amministrazione del Personale della Corte dei conti (SIAP Cdc) e il sistema di pay-roll del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro) per l'invio periodico dei dati relativi al trattamento economico accessorio del dipendente.

Servizio per il trattamento fiscale e previdenziale dei buoni pasto

Si intende realizzare un servizio di cooperazione tra il Sistema di Amministrazione del Personale della Corte dei conti (SIAP Cdc) e il sistema di pay-roll del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro) per l'invio periodico delle quote imponibili da sottoporre a tassazione fiscale e previdenziale a carico del dipendente relativamente ai buoni pasto erogati mensilmente ad ogni dipendente.

Servizio per la liquidazione delle missioni nazionali ed estere del personale

Si intende realizzare un servizio di cooperazione tra il Sistema di Amministrazione del Personale della Corte dei conti (SIAP Cdc) e il sistema SICOGE per l'invio periodico dei dati relativi alla liquidazione delle missioni nazionali ed estere effettuate dal personale della Corte dei conti.

Servizio per la verifica accettabilità rendiconto di gestione

Si intende realizzare un servizio che verifichi se un determinato ente locale ha o meno la possibilità di inviare il rendiconto di gestione per un determinato esercizio contabile.

3.1 Sviluppo dei servizi di Infrastruttura

Sono attività specifiche di questo ambito:



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- lo sviluppo ed esercizio di nuovi servizi infrastrutturali in base ai requisiti definiti nell'ambito delle attività di Governance IT.

A titolo indicativo e non esaustivo si intendono realizzare i seguenti servizi:

- Servizi di identificazione/autenticazione: esposti o esponibili dai prodotti di Access Management e sui quali possono essere sviluppati servizi generalizzati quali quelli per la propagazione dell'identità o del contesto di una transazione.
- Servizi di crittografici quali firma massiva, verifica certificati, crittografia etc. per i quali la complessità e sensibilità suggerisce uno sviluppo unico e centralizzato;
- Servizi di logging o auditing - servizi che per la loro natura sono fortemente riutilizzabili.

4 Servizi di GOVERNANCE IT

L'esperienza maturata dalla Corte nella prima fase del progetto SOLe ha portato alla consapevolezza che l'efficacia di un'iniziativa SOA dipende non solo dalla tecnologia ma soprattutto dai processi per lo sviluppo e l'evoluzione dei servizi e dalla loro corretta applicazione.

Allo scopo di raggiungere una capacità SOA che sia cross-unità/trasversale, la Corte ritiene opportuno avviare un programma di governance con l'obiettivo di costituire la base di un Centro di Competenza SOA che possa agire da "collante" per le varie applicazioni sviluppate con una logica verticale e in maniera indipendente in modo da tendere alla realizzazione di sistemi informativi integrati e completi da un punto di vista di processo end-to-end nonché guidare il riuso di funzionalità presenti in azienda in ottica servizi.

Tale Centro di Competenza si occuperà di fornire metodi, best practice e standard per migliorare la qualità e la consistenza dei deliverable dei singoli obiettivi/progetti.

Gli elementi chiave di questo programma sono:

- promuovere l'utilizzo di interfacce dei servizi basate su open standard per garantire l'interoperabilità;
- favorire lo sviluppo di servizi condivisi per massimizzarne il riuso.
- sviluppare procedure e politiche centralizzate per la sicurezza e l'accesso ai dati;



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

- fornire supporto specializzato ai gruppi di sviluppo per documentazione, linee guida e riuso di componenti esistenti

Allo scopo il Fornitore dovrà produrre linee guida per la gestione del ciclo di vita dei servizi che comprendano non solo la fase di analisi e disegno ma soprattutto la fase di test ed esercizio degli stessi con la misura dell'iterazione tra i servizi e l'infrastruttura in cui si collocano .

La documentazione sviluppata dal Fornitore dovrà essere prodotta entro sei mesi dalla firma del contratto e rivista due volte nell'ambito della durata contrattuale; la prima dopo 20 mesi dalla firma del contratto, la seconda a 4 mesi dalla scadenza.

A titolo indicativo le linee guida dovranno definire i seguenti ambiti:

- come creare un servizio
- come effettuarne il deployment
- come effettuare il link a un servizio
- come effettuare l'operation di un servizio
- come modificare un servizio
- come ritirare un servizio.

In questa fase dovranno essere condotte con l'Amministrazione sessioni di lavoro per definire e documentare gli standard e le policy nelle seguenti aree:

- utilizzo dell'infrastruttura SOA;
- modello di sicurezza dei servizi
- disegno di applicazioni e test
- pattern di disegno SOA

Come prodotto di questo assessment dovrà essere costruito/popolato il registro dei servizi in modo che il riuso di quanto esistente sia facilitato dalla disponibilità in un unico punto di tutte le informazioni.

Inoltre il Fornitore dovrà effettuare un'assessment dell'infrastruttura a supporto della SOA, definire una gap-analysis a fronte delle esigenze dell'Amministrazione e predisporre un piano di sviluppo dell'infrastruttura SOA comprensivo di eventuali piani di migrazione e dello sviluppo dei servizi d'infrastruttura (vedi paragrafo precedente).

Lo sviluppo di architetture orientate ai servizi, quale quella in corso di adozione per i sistemi della Corte dei Conti, modifica in modo significativo non solo le modalità con cui questi servizi sono sviluppati ma soprattutto le modalità di validazione e test. Il Fornitore dovrà individuare una metodologia



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

per il test dei servizi e dovrà supportare l'Amministrazione nella messa a punto del processo e degli indicatori per la misura della sua efficacia.

In modo analogo per l'esercizio dei servizi dovranno essere disegnate le linee guida per il monitoraggio dei servizi che dovranno, in base alla capacità dell'infrastruttura, essere implementate disegnando, se necessario, di concerto con l'Amministrazione, uno scenario di evoluzione degli strumenti di monitoraggio.

Nell'ambito del programma a supporto dell'iniziativa SOLe la Corte ritiene necessario, per raggiungere l'agilità e flessibilità richiesta dai processi di business, che le funzioni offerte da componenti monolitici vengano, ove possibile, implementate come un insieme di servizi lascamente accoppiati per garantire l'interoperabilità many-to-many e che vengano individuati servizi infrastrutturali di supporto. Per questo obiettivo la Corte ritiene necessario sviluppare due ambiti di attività:

- L'individuazione (Service-enabling) di servizi nei sistemi/prodotti esistenti.
- Costruzione di servizi di infrastruttura.

4.1 Service-enabling dei sistemi esistenti.

Il Fornitore, come già descritto, dovrà all'inizio della fornitura, effettuare un assessment dei servizi già esistenti. A valle di questa fase dovrà procedere ad un'analisi delle funzioni presenti a livello di infrastruttura/prodotti) e valutarne la potenziale conversione in servizi.

Sono attività specifiche di questo ambito:

- la compilazione di un inventario delle funzionalità presenti nel portafoglio delle applicazioni;
- l'individuare di servizi che possono essere erogati dai sistemi esistenti;
- la definizione della priorità con cui le funzioni possono essere trasformate in servizi
- la definizione delle modalità per il passaggio dal portafoglio applicazioni al portafoglio servizi.

4.2 Costruzione di servizi di infrastruttura



Capitolato relativo all'affidamento di servizi per la manutenzione ed evoluzione del sistema informativo "Servizi On Line" della Corte dei conti

Si intendono come servizi di infrastruttura quei servizi che espongono funzionalità che non sono proprie di un'applicazione ma sono ancillari al suo funzionamento.

Questi servizi possono essere propri dell'infrastruttura e dei prodotti programma che la costituiscono o essere relativi a funzioni generalizzate.

Sono attività specifiche di questo ambito:

- la raccolta e consolidamento di requisiti per servizi di infrastruttura derivanti dalle attività di sviluppo;
- l'individuazione dei servizi di infrastruttura in base alle capacità dell'infrastruttura stessa;
- la definizione dei requisiti di orchestrazione dei servizi di infrastruttura a supporto delle necessità dei processi di business;
- la definizione dell'architettura fisica e logica dei servizi infrastrutturali e stesura delle linee guida per il loro utilizzo e delle checklist per il controllo

Per l'erogazione dei servizi oggetto di questo capitolo il Fornitore potrà indicare metodologie a supporto specificando le condizioni di utilizzo nel periodo contrattuale e di subentro dell'Amministrazione al termine dello stesso.